

**Decreto federale** *Disegno*  
**concernente il credito aggiuntivo e la liberazione parziale  
dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1**

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sul transito alpino;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003<sup>3</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1**            Credito aggiuntivo

Per la costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA) è stanziato un credito aggiuntivo di 900 milioni di franchi. L'importo è attribuito al credito d'opera «riserve».

**Art. 2**            Gestione del credito aggiuntivo

Il Consiglio federale gestisce il credito aggiuntivo conformemente all'articolo 3 del decreto dell'8 dicembre 1999<sup>4</sup> sul finanziamento del transito alpino.

**Art. 3**            Modifica del diritto vigente

Il decreto federale dell'8 dicembre 1999<sup>5</sup> sul finanziamento del transito alpino è modificato come segue:

*Art. 1*

<sup>1</sup> Un credito complessivo di 12 600 milioni di franchi, incluse le riserve (prezzo e stato del progetto 1998, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto e interessi intercalari) è stanziato per la costruzione della linea ferroviaria transalpina svizzera.

<sup>2</sup> Conformemente ai decreti del Consiglio federale del 3 luglio 2001<sup>6</sup> concernente il nuovo indice di rincaro NFTA (IRN), del 21 agosto 2002<sup>7</sup> sulla liberazione delle riserve e il trasferimento di crediti d'opera e del 27 agosto 2003<sup>8</sup> sulla liberazione delle riserve e visto il decreto federale del ...<sup>9</sup> concernente il credito aggiuntivo e la

- <sup>1</sup> RS 101
- <sup>2</sup> RS 742.104
- <sup>3</sup> FF 2003 5695
- <sup>4</sup> FF 2000 136
- <sup>5</sup> FF 2000 136
- <sup>6</sup> Non pubblicato nel FF.
- <sup>7</sup> Non pubblicato nel FF.
- <sup>8</sup> Non pubblicato nel FF.
- <sup>9</sup> FF 2003 5741

Credito aggiuntivo e liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1

liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1, il credito complessivo include le riserve ammonta a 15 604 milioni di franchi (stato dei prezzi 1998, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto e interessi intercalari).

<sup>3</sup> Il credito d'opera è suddiviso fra i seguenti oggetti:

In milioni di franchi	1998 secondo IRN				Totale
	1 <sup>a</sup> fase liberata	2 <sup>a</sup> fase liberata	2 <sup>a</sup> fase bloccata	Credito aggiuntivo liberato	
a. Sorveglianza del progetto	76				76
b. Asse del Lötschberg	3 789				3 789
c. Asse del San Gottardo	6 526	1 403			7 929
d. Sistemazione Surselva	123				123
e. Raccordo della Svizzera orientale	151		841		992
f. Ampliamenti San Gallo – Arth-Goldau	57	34			91
g. Ampliamenti delle linee della rimanente rete	230		300		530
h. Riserve	368	806		900	2 074
<b>Totale</b>	<b>11 320</b>	<b>2 243</b>	<b>1 141</b>	<b>900</b>	<b>15 604</b>

**Art. 2**

Dai crediti bloccati della seconda fase della NFTA 1 sono liberati 2243 milioni di franchi. Un importo di 1141 milioni di franchi rimane bloccato.

**Art. 4**

Il presente decreto non sottostà al referendum.